

# Cittadinanza ovvero il diritto ad avere diritti

La Rivista, Numeri, Stranieri come noi...

---



Vincenzo Antonelli | 30 Novembre 2017

*La via per la cittadinanza è la via per i diritti umani, per il loro riconoscimento negli ordinamenti nazionali alle persone per il solo fatto di essere uomini e donne...*

**La cittadinanza sancisce tradizionalmente** sul piano giuridico “l'appartenenza”, e la conseguente “soggezione”, di un individuo ad uno stato nazionale. Un'appartenenza basata sui legami di filiazione, parentela e discendenza (*iure sanguinis*), come avviene nel nostro Paese e in molti stati europei, e/o sulle connessioni territoriali, qual è la nascita sul territorio (*iure soli*), secondo il modello nordamericano.

**La proposta legislativa da tempo in discussione** in Parlamento intende superare per il nostro ordinamento giuridico il prevalente criterio del “legame di sangue”, che continua a trovare applicazione per i figli di cittadini italiani, introducendo l'acquisto “automatico” della cittadinanza italiana per i nati in Italia da genitori stranieri se almeno uno di loro ha un permesso di soggiorno Ue di lungo periodo e risulta residente legalmente in Italia da almeno 5 anni che lo richiedano espressamente, non essendo sufficiente la nascita sul suolo nazionale (“*ius soli temperato*”), o per i minori stranieri nati in Italia, o entrati entro il dodicesimo anno, che abbiano “frequentato regolarmente per almeno cinque anni uno o più cicli presso istituti scolastici del sistema nazionale, o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali” (“*ius culturae*”). In tutti questi casi l'acquisto della cittadinanza non si configurerebbe alla stregua di una concessione, come nel caso della naturalizzazione, ma costituirebbe l'oggetto di un vero e proprio diritto.

**La cittadinanza potrebbe essere concessa**, inoltre, allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione

professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale (altro caso di “*ius culturae*”).

**La proposta legislativa si limita** ad innovare le modalità di acquisto della cittadinanza tanto da parte dei minori stranieri nati in Italia (le cd. “*seconde generazioni*”), innovando la vigente normativa che richiede allo straniero nato in Italia o la residenza legale ininterrotta per diciotto anni o per tre anni dopo il compimento della maggior età, quanto da parte dei minori che sono arrivati in Italia ai quali la cittadinanza può essere trasmessa dai genitori a seguito della loro naturalizzazione o concessa per naturalizzazione una volta compiuto il diciottesimo anno di età e dopo dieci anni di residenza.

**Rimane invariata, invece, la disciplina legislativa vigente della concessione della cittadinanza agli stranieri adulti** ai quali è di regola richiesta la residenza legale per dieci anni nel territorio italiano, ridotta a quattro anni per i cittadini di stati membri dell’Unione Europea. Si tratta di un procedimento di tipo concessorio, il cui esito è rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione statale, che esclude la partecipazione attiva del richiedente all’*iter* di acquisizione. L’attuale procedimento di concessione della cittadinanza agli stranieri adulti legalmente residenti sul territorio italiano, come ai minori, è, dunque, basato su condizioni esclusivamente quantitative e sulla esasperazione del principio volontaristico.

**L’attribuzione legale dello status di cittadino** si risolve nel riconoscimento all’individuo di una molteplicità di diritti e doveri, ed in particolare dei diritti c.d. politici, il cui esercizio consente al “cittadino” di partecipare alla vita politica dello stato. Trova conferma l’equazione cittadinanza-sovranià-diritti politici sulla quale si è fondata la costruzione dello “stato moderno”, al cui modello ancora oggi è possibile ricondurre il nostro ordinamento statale. Lo stato moderno nasce come stato nazionale fondato sull’idea di “popolo” tradotta sul piano culturale in “nazione” e sul piano costituzionale in “corpo elettorale”, idea ripresa e sviluppata dall’esperienza liberale e posta alla base dei processi costituzionali del XX secolo e giunta indiscussa sino a noi. Ciò ha contribuito a corroborare l’attribuzione dell’elettorato attivo e passivo solo ai cittadini e la ricostruzione dei partiti politici come associazioni di cittadini: solo coloro che godono dello *status* di cittadinanza e conseguentemente dei diritti politici possono associarsi in partiti e partecipare alla competizione elettorale.

**Ma oggi l’attribuzione della cittadinanza** più che costituire la modalità per fissare i confini della “nazione” si pone, in un contesto di ampi flussi migratori, quale traguardo di un percorso di inclusione ed integrazione. La cittadinanza deve portare all’integrazione e all’assunzione di responsabilità comuni, ribaltando in tal modo la tradizionale prospettiva concessoria. Nel nuovo contesto multiculturale la cittadinanza non può più essere declinata in termini di mera difesa dell’identità e dell’appartenenza.

**Sebbene siano titolari di libertà civili**, diritti sociali, fruitori di servizi e contribuenti, secondo la legislazione vigente *gli immigrati regolari o “residenti non cittadini” non possono partecipare alla formazione delle decisioni pubbliche* che programmano i servizi o determinano i livelli di prelievo fiscale. Si tratta di una contraddizione che diventa sempre più evidente nel caso dei minori “non cittadini” residenti in Italia, che studiano nelle nostre scuole, parlano l’italiano, vivono le nostre città, ma che al compimento del diciottesimo anno di età non potranno partecipare attivamente alla vita pubblica delle rispettive comunità. Il godimento della cittadinanza sociale dovrebbe favorire l’approdo alla cittadinanza politica.

**La disparità di trattamento** appare tanto più evidente considerando che l’Italia ha reso possibile con la legge costituzionale n. 1 del 2000, novellando l’art. 48 della Costituzione, il voto all’estero di cittadini “non residenti in Italia”, di persone che, pur conservando la cittadinanza italiana, vivono stabilmente fuori dal territorio nazionale, né hanno mai avuto occasione di partecipare alle vicende politico-sociali nazionali.

**Emerge, dunque, la necessità di superare la separazione tra cittadinanza e residenza quale criterio di radicamento nella comunità.** La residenza è, infatti, posta a fondamento della titolarità dei diritti sociali, della fruizione dei servizi pubblici, della tassazione, mentre la cittadinanza continua ad essere la condizione di titolarità e di esercizio dei diritti politici.

**Le problematiche e le aspettative** che oggi attraversano il dibattito pubblico sulla cittadinanza evidenziano l’intimo legame della stessa con il modo di intendere e costruire la democrazia: se da un lato riservare i processi democratici e rappresentativi ai soli cittadini finisce per escludere dalla democrazia “gli stranieri”, dall’altro appare sempre più necessario coinvolgere nei processi democratici tutti coloro che vivono stabilmente e regolarmente nella comunità a prescindere dalla cittadinanza legale.

**La cittadinanza non può essere invocata per creare una democrazia chiusa.** Il rischio è di legare la cittadinanza alla rivendicazione dei diritti, di presentare l’acquisto della cittadinanza come accesso a privilegi.

**Se la cittadinanza si traduce nel “diritto ad avere diritti”**, secondo un’espressione che riecheggia il pensiero di Hannah Arendt, che ne “Le origini del totalitarismo” sancì che “il diritto ad avere diritti, o il diritto di ogni individuo ad appartenere all’umanità, dovrebbe essere garantito dall’umanità stessa”, la prospettiva è quella di una cittadinanza universale, che superi i confini degli stati nazionali a cui oggi è ancora ancorata la cittadinanza legale ed abbracci l’insieme dei diritti costituenti il patrimonio di ogni persona, indipendentemente dalla sua provenienza, l’insieme di quei diritti umani che garantiscono la dignità di ogni persona.

**La via per la cittadinanza è la via per i diritti umani**, per il loro riconoscimento negli

ordinamenti nazionali alle persone per il solo fatto di essere uomini e donne.

Tags: [Cittadinanza](#) [Ius culturae](#) [Ius soli](#)